

difeso da:  
ASTUNI VALERIO  
VIA GHERLA, 10 25015 DESENZANO DEL GARDA BS

proposto dal ricorrente:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - BRESCIA

contro:

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 02220060036575813 TRIB.ERARIALI 2006
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 02220080025539810 TRIB.ERARIALI 2007
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 02220160023039069 TRIB.ERARIALI 2014

- sul ricorso n. 723/2017
- spedito il 04/09/2017

SENTENZA

ha emesso la seguente

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

riunita con l'intervento dei Signori:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

MADDALO FRANCESCO Presidente e Relatore

CALDARELLI LORENZO Giudice

TREVISANI VASCO Giudice

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL  
25/01/2018

PRONUNCIATA IL:  
01/12/2017

N° 43 / 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI BRESCIA

SEZIONE 3



SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 723/2017

UDIENZA DEL

01/12/2017 ore 09:00

Il Segretario  
Franco Marsicovellere

## MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 4.5.2017

richiedeva all'Agenzia delle Entrate- Riscossione un estratto di ruolo per conoscere la sua posizione debitoria con il fisco. Dal ruolo trasmesso dall'Agenzia risultavano debiti tributari derivanti da alcune cartelle di pagamento. Proponeva, quindi, ricorso avverso detto estratto ed in particolare avverso le cartelle, delle quali tuttavia non specificava il numero identificativo. Peraltro, allegava tre estratti relativi alle cartelle numeri finali 39069000, 39810000 e 75813000; ciò che permette di individuare l'oggetto del gravame in dette cartelle.

Nei confronti delle stesse il ricorrente, premessa l'impuugnabilità dell'estratto di ruolo, muove plurimi ordini di censure. Segnatamente:

- A) *inesistenza e/o nullità delle cartelle di pagamento, degli avvisi di accertamento, dei ruoli e delle iscrizioni a ruolo per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione delle cartelle di pagamento, degli avvisi di accertamento... e degli atti prodromici.* Oltre a insistere sull'omessa notificazione degli avvisi di accertamento e degli atti prodromici alle cartelle, si contestava difetto di allegazione delle cartelle stesse sotto il profilo della corrispondenza della copia ricevuta all'originale, incomprendendo all'ente della riscossione l'onere di provare l'esatto contenuto della lettera raccomandata. Né potendo considerarsi l'estratto di ruolo idoneo a provare il contenuto della cartella di pagamento. E ribadendo come esso ricorrente non aveva mai ricevuto notifica delle cartelle;
- B) *inesistenza e/o nullità delle cartelle di pagamento per omissione della relativa notifica e/o per inesistenza e/o nullità della notificazione medesima.* In particolare, con tale motivo e con specifico riguardo alle cartelle nn 39069000 e 39810000 il ricorrente si duole della notificazione delle cartelle avvenuta con raccomandata e ricevuta di ritorno spedita direttamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, laddove normativamente si sarebbe dovuto provvedere a notifica tramite ufficiale giudiziario o altri soggetti abilitati dalla legge;
- C) *nullità delle cartelle di pagamento per mancanza del dettagliato conteggio di interessi e aliquote, in difetto di calcolo specifico di ciascuna voce, con ciò asseritamente realizzandosi lesione del diritto di difesa;*
- D) *nullità e/o annullabilità delle cartelle di pagamento e avvisi di accertamento... per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'atto i rispettivi atti prodromici alla cartella di pagamento alle cartelle stesse in mancanza della sua qualifica di dirigente;*
- E) *prescrizione dei tributi iscritti a ruolo con riferimento alle cartelle nn 39069000 e 39810000 siccome aventi ad oggetto tributi relativi agli anni 2006, 2007 e 2014 o precedenti, essendo normativamente previsto termine di prescrizione quinquennale;*

*Mura*

F) prescrizione e decadenza del credito vantato dall'amministrazione con riferimento alla cartella di pagamento n° 75813000, a fronte del difetto di qualsiasi atto interruttivo successivamente all'opposizione all'esecuzione promossa nel 2007. E non potendo ciò considerarsi l'iscrizione di ipoteca esattoriale sugli immobili di proprietà di Nicoll Angelo, la cui posizione non veniva meglio specificata.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si costituiva in giudizio.

In esito all'udienza odierna, il Collegio osserva:

Sub A.

Appare opportuno rammentare come il sistema processuale vigente non consenta gravame laddove lo stesso riguardi atti per i quali si sia antecedentemente consumato il diritto all'impugnazione. Nella fattispecie, lo stesso ricorrente ha prodotto copia delle cartelle impugnate. Deriva l'irrilievanza dell'eventuale omissione di notifica degli avvisi di accertamento o altri atti prodromici alle cartelle stesse, i relativi vizi potendo e dovendo essere denunciati e fatti valere con tempestiva impugnazione delle cartelle; ciò che non è avvenuto. E l'odiermo gravame è proposto avverso l'estratto di ruolo e solo conseguentemente e indirettamente avverso le cartelle ivi menzionate.

Nel ricorso sono allegate le notificazioni delle tre cartelle avvenuta a mezzo del servizio postale direttamente a opera dell'Agenzia, la n° 39069000 nell'ottobre 2016 ai sensi dell'art. 139 cpc, la n° 39810000 in data 18 novembre 2008 con raccomandata ricevuta dalla madre convivente del ricorrente, la n° 75813000 con raccomandata ricevuta dal ricorrente stesso in data 2 febbraio 2007. Come è ovvio, gli atti in questione devono godere di rituali notifiche, in questa sede contestate dalla ricorrente. E, dunque, è necessario sottoporre a scrutinio i relativi motivi di impugnazione, con le determinazioni che seguono.

Quanto al denunciato vizio di allegazione, lo stesso appare privo di fondamento. In proposito, il Collegio ritiene doversi aver riguardo al contenuto del disconoscimento, che può essere duplice, ovvero concernere in via generica la conformità della copia fotostatica all'originale o invece vulnerarne il contenuto o requisiti necessari per la legittimità dell'atto, quali tra tutte la sottoscrizione. E' evidente come in codesto caso incomba sulla parte resistente l'onere di produrre l'originale per l'utilizzazione in giudizio. Diversamente, di contro, quanto alla contestazione generica, potendo il giudice avvalersi di elementi univocamente presuntivi tali da far ritenere la conformità della copia all'originale anche in difetto di produzione del medesimo. Anzi, addirittura secondo la sentenza della Corte di Cassazione 15 ottobre 2009, n. 21914 sarebbero sufficienti anche presunzioni semplici, ovvero non derivanti da indizi gravi, univoci, precisi e concordanti. Così, difatti, il dictum della Suprema Corte in relazione all'assunzione dei mezzi di prova nel processo, *il disconoscimento delle copie fotostatiche, a differenza di quello della*

lode

scrittura privata, non pone una preclusione formale al riconoscimento e alla utilizzazione delle scritture, ma è diretto unicamente ad impedire la conferma della rispondenza all'originale, così da non consentire l'utilizzazione della copia come mezzo di prova. Ne consegue che, mentre la preclusione derivante dal disconoscimento formale della scrittura privata è superabile attraverso l'esperimento della procedura di verifica, quella derivante dall'art. 2719 c.c. per le copie delle scritture non esclude, invece, la possibilità di desumere altrimenti la dimostrazione, ricorrendo ad altri mezzi di prova e anche a presunzioni semplici. Che, invece, si rinvergono nella fattispecie tenuto conto dell'opposizione all'esecuzione per una delle cartelle e della conoscenza del loro contenuto ed E; dimostrata indirettamente allo stesso ricorrere con i motivi dedotti sub C, D

Sub B.

Pare evidente non potersi addurre inesistenza della notifica. Ma neppure sua illegittimità, posto che è pienamente ammissibile e conforme a legge la notificazione a mezzo spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento direttamente dall'ente di riscossione. In proposito in tal senso si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con sentenza n. 19071 del 2016 hanno enunciato il seguente principio di diritto: In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dai consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta ( Sent n. 4567 del 6/3/2015; Sent. 6395 del 19/03/2014; Ord. n. 16949 del 24/7/2014);

Sub C.

Non è ravvisabile l'asserito vizio, la misura degli interessi essendo stabilita normativamente e non rimessa alla discrezionalità dell'ente della riscossione;

Sub D.

Trattasi di disposizioni applicabili agli avvisi di accertamento e non alle cartelle esattoriali;

Sub E.

Il ricorso è fondato limitatamente alle cartelle nn 39810000 e 75813000 avuto riguardo alla data delle rispettive notifiche, ovvero 18 novembre 2008 e 2 febbraio 2007. Secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide e recepisce, nella fattispecie opera termine di prescrizione di anni cinque. Si richiama, in

*vedi*

uote

La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, Sezione Terza, in parziale accoglimento del ricorso, annulla le cartelle nn 39810000 e 75813000 finali.  
 Respinge il ricorso avverso la cartella n 39069000 finale, che conferma.  
 Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Direzione Provinciale di Brescia, al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali nella misura di due terzi. Liquidata complessivamente le spese in euro 1400,00, oltre iva, cpa, spese generali nella misura del 10% , oltre al rimborso del contributo unificato.

P. Q. M.

La parziale soccombenza impone di compensare nella misura di un terzo le spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.

atti.  
 tributi relativi all'anno 2014, per come leggesi nell'estratto di ruolo versato in cartella n 39069000 siccome notificata nell'ottobre 2016 e avente ad oggetto il ricorso è invece infondato e la prescrizione non opera con riguardo alla posizione di  
 convenuta, onere non soddisfatto, e non rinvenendosi idonea prova sulla pronuncia giudiziale, circostanze rimesse all'onere probatorio in capo alla rinvenibili in atti l'esito del giudizio di opposizione e l'eventuale data della Con riguardo alla cartella n 75813000, giova osservare come non siano presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".  
 non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di produce soltanto l'effetto sostanziale della irrettabilità del credito ma atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un così recita: "è di applicazione generale il principio secondo il quale la proposito, la sentenza delle Sezioni Unite, 17 novembre 2016, n. 23397, che



Così deciso in Brescia il giorno 1 dicembre 2017.

IL PRESIDENTE REL.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maurizio'.